

(N. 1575)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DONATI, VARRIALE e ZELIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1951

Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e disposti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

ONOREVOLI SENATORI. — Sotto il titolo « Miglioramenti economici ai dipendenti statali » l'11 aprile 1950 veniva promulgata la legge n. 130 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 s. m. col n. 88) mediante la quale veniva, fra l'altro, disposta la corresponsione di una indennità di funzione e di un assegno perequativo in aggiunta allo stipendio, ma non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti di ruolo dei gruppi A, B e C delle Amministrazioni dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1949, e nella misura indicata nelle tabelle allegate (articolo 10 p. p. cpv. n. 1).

In sede di esecuzione è sorta contesa fra l'Amministrazione finanziaria e la categoria del personale facente parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prima, infatti, invocando il disposto dei successivi commi dell'articolo medesimo nega l'applicazione della provvidenza in oggetto, a tale categoria di dipendenti, in quanto « l'indennità e l'assegno perequativo » non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, attribuito in ragione

dell'appartenenza del personale a determinate categorie o Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il personale, al contrario, sostiene ingiusta ed errata, o, quantomeno, unilaterale l'interpretazione negativa e invoca il riconoscimento al suo buon diritto di godere di questi benefici.

Da qui la necessità che il potere legislativo risolva la questione approvando, come si confida, il disegno di legge che segue.

A chiarire l'argomento gioverà subito precisare che se le cancellerie e segreterie percepiscono i cosiddetti proventi, questi non soltanto non gravano sul bilancio dello Stato, in quanto corrispettivi di determinati servizi, ma sono per lo più afferenti a cariche e incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, oppure sono corrisposti a compenso di maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio per cui, quel cumulo che sembrava negato dal citato 3° comma dell'articolo 10 della legge in esame, è invece consentito dal comma immediatamente successivo.

La percentuale, invero, assegnata alle cancellerie per il servizio di riscossione delle pene

pecuniarie e delle spese di giustizia, a sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 835, è il corrispettivo di un servizio delegato alle cancellerie dall'Amministrazione finanziaria, non, quindi, compito di istituto, cosicchè tale compenso è pienamente cumulabile con l'indennità di funzione e l'assegno perequativo a norma dei citati commi 3° e 4° dell'articolo 10 della legge in esame.

Ancora: i diritti percepiti dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per rilascio di copie, certificati, ecc. devono innanzi tutto, servire al pagamento delle spese di ufficio, il cui onere dovrebbe gravare nel bilancio dello Stato come avviene per tutte le altre Amministrazioni, e al compenso degli amanuensi che, per essere assunti dai cancellieri e dai segretari, che li devono anche pagare, determinano nei funzionari stessi che li assumono, le responsabilità e i rischi previsti dall'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924 n. 745.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, la citata norma contenuta nel comma 3° consente il cumulo dell'indennità di funzione coi proventi in parola, avendo, inoltre, ben presente la considerazione, che trattasi in ogni caso di « servizi particolari » che vengono espletati nell'interesse e su richiesta dei privati.

Non tutti, peraltro, gli appartenenti alle

cancellerie e segreterie giudiziarie, percepiscono i proventi e i compensi che, come contrariamente si assume, contrasterebbero il cumulo con l'indennità di funzione in discorso.

Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 riservano, invero, il diritto alla corresponsione dei proventi bimestrali ai soli funzionari in regolare effettivo servizio nei rispettivi uffici, con esclusione tassativa di quelli staccati presso altre Amministrazioni in congedo straordinario o in aspettativa e, non va dimenticato, che l'incarico conferito alle cancellerie della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia ha carattere del tutto precario. La legge che autorizza, infatti, tale specie di appalto, anche se risale al 1882, (29 giugno 1882, n. 835), dispone, tuttavia, nel suo articolo 7, che lo Stato si riserva, ove e quando lo creda, di assumersi in proprio o di affidare a terzi lo espletamento di tale incumbente.

Non mancano, poi, ragioni di equità, oltre quelle giuridiche, perchè venga sollecitamente e favorevolmente definita una questione che da parecchi mesi tiene in ansia questa benemerita categoria di ausiliari della Giustizia. Voglia il Senato della Repubblica convalidare col suo alto consenso la proposta articolata nel disegno di legge che qui si ha l'onore di allegare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 prima parte e 1° capoverso della legge 11 aprile 1950 n. 130, sono corrisposti anche al personale facente parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie ritenendosi cumulabili tali provvidenze con gli

assegni e coi diritti, proventi, compensi, ecc. in riscossione a corrispettivo di particolari servizi.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.